



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 3 DEL 21 GENNAIO 2022

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO PNRR**

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2021 la legge di conversione del Decreto-Legge di attuazione del PNRR. Tra crediti, contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti, in questa circolare si esaminano le misure previste per il settore del turismo e le altre novità.

Pagina 6

■ **BONUS VERDE**

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato l'agevolazione "Bonus verde" per gli interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi. Ecco come funziona.

Pagina 17

■ **NOVITA' 2022 MODELLI INTRASTAT**

Per tenere conto delle novità introdotte in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica relative alle transazioni internazionali e di quelle introdotte in tema di cessioni intracomunitarie in call off stock, sono state introdotte novità a decorrere dagli INTRA delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodo di riferimento dal 1° gennaio 2022.

Pagina 13

AGGIORNAMENTO

■ **ASSEGNO UNICO: COME PRESENTARE LA DOMANDA**

L'assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le FAQ pubblicate dall'INPS e le modalità di presentazione delle domande.

Pagina 24

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 37

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 21.01.2022 AL 04.02.2022**

Pagina 41

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

730, CU, 770, IVA pubblicati i modelli definitivi

Con provvedimento del 14 gennaio 2022, l'Agenzia ha autorizzato i nuovi modelli definitivi per:

- ◆ Dichiarazione 730 2022
- ◆ Dichiarazione IVA
- ◆ Modello 770
- ◆ Certificazione Unica.

Tra le principali novità:

1. **Per quanto riguarda il 730** fanno il loro ingresso il nuovo **"bonus musica"**, che riguarda la detrazione per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, per i ragazzi fino a 18 anni, **e l'estensione del Superbonus all'abbattimento delle barriere architettoniche**, con l'aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Il credito d'imposta per l'acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36, e quello per l'installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell'acqua. **Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili.**
2. Per quanto riguarda il **Modello IVA** si segnala l'inserimento di alcuni campi relativi ai **beni e servizi necessari nella lotta alla pandemia da Covid-19.**
3. **Nella certificazione Unica** le principali novità da segnalare sono invece: nel frontespizio una nuova casella per segnalare l'annullamento o sostituzione di una CU già invitata nei casi di subentro, (Casi particolari) In particolare il subentrante deve barrare la casella riportare i dati del sostituto estinto e indicare il CF del soggetto e del nuovo rappresentante. Al trattamento integrativo che ha preso il posto del Bonus Renzi, è dedicata una sezione con nuova numerazione 390-403. È presente anche l'aggiornamento delle varie casistiche di esenzione del regime agevolato per i lavoratori impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015) nonché del rientro dei cervelli.

Aggio di riscossione abolito: nuovo modello cartella di pagamento

Con [Provvedimento del 17 gennaio 2022](#) le Entrate hanno approvato il **modello di cartella di pagamento** che l'Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare **per le cartelle relative ai carichi affidatigli dal 1° gennaio 2022. Infatti, a** seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 15, della **Legge di Bilancio per il 2022** all'art. 17 del d.l.gs. n. 112 del 1999, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato e viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore.

Bonus spese pubblicitarie: richieste entro il 10 febbraio

Fino al 10 febbraio 2022 è possibile inviare la comunicazione di conferma prenotazione per il bonus pubblicità. È stato posticipato infatti, con avviso del 22 dicembre 2021, il termine entro il quale i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2021, debbono inoltrare la "dichiarazione sostitutiva". Resta invariata la modalità per la presentazione tramite i [servizi telematici](#) dell'Agenzia delle Entrate, disponibili nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Al via la disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo "ALAS"

L' indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi del settore spettacolo è stata istituita dall'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. È in vigore dal 1° gennaio 2022 e va richiesta entro 68 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro. Con [la circolare 8 del 14.1.2022](#), l' Inps ha fornito le prime istruzioni operative. La prima scadenza per gli eventi già verificatisi dal 1° gennaio 2022 è fissata al 23 marzo 2022 (68° giorno dalla pubblicazione della circolare) ma si attende ancora il rilascio dell'applicativo specifico.

ALAS è rivolta ai lavoratori autonomi, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022. Avrà una durata massima di 6 mesi. **È richiesta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento. Per averne diritto devono essere presenti tutti i seguenti requisiti:**

- ◆ non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- ◆ non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, dell'AGO o delle gestioni sostitutive;
- ◆ non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza, per tutta la durata dell'indennità
- ◆ avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno **quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;**
- ◆ avere un **reddito relativo all'anno civile precedente la domanda non superiore a 35.000 euro** da autocertificare e che sarà oggetto di scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate.

Nuovi chiarimenti INPS sulle comunicazioni di debito della Gestione separata Committenti 2020

Con il **messaggio n. 191 del 14 gennaio 2022**, l'INPS torna con nuovi chiarimenti su quanto comunicato con il [messaggio n. 4637/2021](#) del 23 dicembre relativo alle Comunicazioni di debito di competenza 2020 e precedenti, delle aziende committenti, sia pubbliche che private. Il

messaggio **definitiva urgente l'invio di eventuali correzioni di comunicazioni errate**, per evitare gli avvisi di addebito esecutivi.

Con il [messaggio 4716/2021 del 29 dicembre](#), specificando il contenuto delle comunicazioni, era stato concesso più tempo per le correzioni, comunicando che **gli eventuali avvisi non partiranno prima del 27 febbraio 2021**. Ora nel messaggio n. 191/2022, INPS afferma che:

- ◆ se non è stata presentata domanda di rateazione per il periodo oggetto di sospensione, ma risultano effettuati i versamenti
- ◆ se non è stato inserito il codice di sospensione nelle denunce mensili o
- ◆ se è stato indicato un importo a debito inferiore rispetto a quello dovuto mentre risulta versato ratealmente,
- ◆ il contribuente potrà chiedere la modifica dei dati dichiarati e, in caso di assenza del codice di sospensione, inviare le denunce Uniemens di modifica con la procedura di "Gestione Accertamento Puntuale" > Accertamento puntuale > posizioni debitorie > dove è presente una nuova motivazione di inibizione delle sanzioni con codice "19 – **annullamento sanzioni covid19**". Inoltre, è stato inserito anche il codice "ZS – annullamento sanzioni" per altre motivazioni per le quali la sede ravvisa che le sanzioni civili non siano dovute in relazione al quadro normativo vigente.

Concludiamo informando che dal 18 gennaio 2022, per usufruire dell'**IVA con l'aliquota ridotta per le cessioni e le importazioni di veicoli adattati agli invalidi**, è sufficiente presentare SOLO la seguente documentazione:

- ◆ fotocopia della patente speciale di guida contenente l'indicazione di adattamenti per il veicolo (anche di serie) prescritti dalle commissioni mediche locali;
- ◆ atto notorio attestante che nei 4 anni anteriori alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata;
 - ◆ nel caso di cancellazione nel predetto periodo dal Pubblico registro automobilistico (PRA), il certificato rilasciato dal PRA.

■ **OGGETTO: CONVERSIONE PNRR**

È stata pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** del 31.12.2021 la legge di conversione del **Decreto-Legge di attuazione del PNRR**. Tra **crediti, contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti**, in questa circolare si esaminano le misure previste per il settore del **turismo e le altre novità**.

CONVERSIONE PNRR									
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE	<p>Per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell'80% delle spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi dal 07.11.2021 al 31.12.2024.</p> <p>Per gli stessi soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute fino a 40.000 euro per determinati interventi realizzati a decorrere dal 07.11.2021 al 31.12.2024.</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">AGEVOLAZIONE</th> <th style="text-align: center;">LIMITI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CREDITO DI IMPOSTA</td> <td>80% delle spese ammissibili</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</td> <td> <p>40.000 euro e fino al 50% delle spese.</p> <p>L'importo è incrementabile fino a massimo 100.000 per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che investono almeno il 15% dell'importo dell'intervento per digitalizzazione e innovazione tecnologica ed energetica (fino a 30.000); ◆ guidate da donne o giovani fino a 35 anni (fino a 20.000); ◆ ubicate nel Mezzogiorno (sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – fino a 10.000). </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CREDITO D'IMPOSTA E CONTRIBUTO</td> <td>Il beneficio non può eccedere i costi sostenuti</td> </tr> </tbody> </table>	AGEVOLAZIONE	LIMITI	CREDITO DI IMPOSTA	80% delle spese ammissibili	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	<p>40.000 euro e fino al 50% delle spese.</p> <p>L'importo è incrementabile fino a massimo 100.000 per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che investono almeno il 15% dell'importo dell'intervento per digitalizzazione e innovazione tecnologica ed energetica (fino a 30.000); ◆ guidate da donne o giovani fino a 35 anni (fino a 20.000); ◆ ubicate nel Mezzogiorno (sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – fino a 10.000). 	CREDITO D'IMPOSTA E CONTRIBUTO	Il beneficio non può eccedere i costi sostenuti
	AGEVOLAZIONE	LIMITI							
	CREDITO DI IMPOSTA	80% delle spese ammissibili							
	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	<p>40.000 euro e fino al 50% delle spese.</p> <p>L'importo è incrementabile fino a massimo 100.000 per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che investono almeno il 15% dell'importo dell'intervento per digitalizzazione e innovazione tecnologica ed energetica (fino a 30.000); ◆ guidate da donne o giovani fino a 35 anni (fino a 20.000); ◆ ubicate nel Mezzogiorno (sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – fino a 10.000). 							
CREDITO D'IMPOSTA E CONTRIBUTO	Il beneficio non può eccedere i costi sostenuti								
	<p>In ogni caso, per espressa previsione normativa benché, le due agevolazioni siano tra loro cumulabili, il riconoscimento, in relazione ai medesimi interventi agevolati, del credito d'imposta e del contributo a fondo</p>								

perduto **non può eccedere l'importo dei costi sostenuti.**

L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'**unica soluzione** a conclusione dell'intervento. Viene però fatta salva la **facoltà di concedere**, a domanda, un'**anticipazione non superiore al 30%** del contributo **a fronte della presentazione**, alternativamente, di

- ◆ idonea garanzia fideiussori
- ◆ cauzione.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Unica soluzione a conclusione dell'intervento

Anticipazione pari al **30%** a fronte di **garanzia fideiussoria** o **cauzione**

Entrando nel merito dei **beneficiari**, il credito e il contributo sono riconosciuti ai seguenti soggetti:

BENEFICIARI

Imprese alberghiere

Imprese che svolgono **attività agrituristica**¹

Imprese che gestiscono imprese **ricettive all'aria aperta**

Imprese del **comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale**, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

In sede di conversione sono stati aggiunti:

- ◆ parchi acquatici e faunistici
- ◆ imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui sopra.

Per quanto riguarda la **tipologia** degli **interventi**, il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono **riconosciuti** in relazione alle **spese sostenute**, compreso il **servizio di progettazione**, per eseguire, nel rispetto dei principi della "**progettazione universale**"² i seguenti interventi:

INTERVENTI

a) Interventi di **incremento dell'efficienza energetica** delle strutture e di **riqualificazione antisismica**

b) Interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche**³

¹ ,come definita dalla Legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali.

² Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità New York il 13.12.2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 18/2009.

³ Legge 13/1989 e D.P.R. 503/1996.

c) **Interventi edilizi** di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. 380/2001, funzionali alla **realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e)**;

d) Realizzazione di **piscine termali** e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali⁴

e) Spese per la **digitalizzazione**⁵



Per le **spese ammissibili** inerenti al medesimo progetto **non coperte dagli incentivi** è possibile **fruire** anche del **finanziamento a tasso agevolato**⁶ a condizione che almeno il **50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica**.

In questo caso, gli interessati devono **presentare, in via telematica**, apposita **domanda** in cui dichiarano il **possesso dei requisiti** necessari per la fruizione degli incentivi.

Il credito d'imposta ha le seguenti **caratteristiche**:

CARATTERISTICHE CREDITO D'IMPOSTA

È utilizzabile in **compensazione**⁷ a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli **interventi sono stati realizzati** nei limiti di:

- ◆ **2 milioni di euro** per l'anno **2021**⁸ e
- ◆ **250.000 euro** complessivi **annui**⁹.

A tal fine, il **modello F24** deve essere **presentato esclusivamente tramite i servizi telematici** offerti dall'Agenzia delle Entrate (**Entratel/Fisconline**), pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione **non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo**, pena nuovamente lo scarto dell'operazione di versamento.

Deve essere fruito:

- ◆ **a decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui gli **interventi sono stati realizzati**;
- ◆ **entro i tre periodi** di imposta **successivi**

È **ripartito in quote costanti** in ciascun periodo d'imposta

È **cedibile, in tutto o in parte**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito

⁴ relativi alle strutture di cui all'art. 3 della Legge 323/2000.

⁵ art. 9, comma 2 del D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2014.

⁶ previsto dal decreto interministeriale del 20.12.2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06.03.2018.

⁷ ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

⁸ art. 34, comma 1 della Legge 388/2000.

⁹ art. 1, comma 53 della Legge 244/2007.

dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Per **le modalità attuative** si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020

non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP

non rileva ai fini del rapporto tra ammontare dei ricavi e i proventi ai fini degli interessi passivi ¹⁰



Nei casi di **utilizzo illegittimo del credito d'imposta**, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al **recupero dei relativi importi**¹¹.



Gli incentivi sono erogati fino ad **esaurimento delle risorse stanziato**, secondo **l'ordine cronologico delle domande**.

L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Per quanto riguarda il credito di imposta **le misure si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 01.02.2020 e non ancora conclusi**, alla data del 07.11.2021, **a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto**.


Diversamente, in merito agli **interventi conclusi prima del 07.11.2021** continuano ad applicarsi, le seguenti disposizioni:

NORMA	AGEVOLAZIONE
Art. 10 D.L. 83/2014, n. 83 ¹² rubricato " Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico ".	Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche (...) alle imprese alberghiere esistenti alla data del 01.01.2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e

¹⁰ di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir

¹¹ art. 1, comma 6 del D.L. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 73/2010.

¹² convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2014

	<p>Art. 79 del D.L. 104/2020 ¹³rubricato “Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale”</p>	<p>di incremento dell'efficienza energetica</p> <p>Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art.10 del D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2014, è riconosciuto, nella misura del 65%, per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019.</p>
	<p>Il credito di imposta per gli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è riconosciuto per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 nel limite di spesa annuo di 180 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 100 milioni per 2022. ◆ deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi di imposta successivi. <p> Gli incentivi in commento non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi.</p> <p>Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti di Stato e “de minimis”¹⁴.</p>	
<p>FONDO PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE</p>	<p>In sede di conversione in legge è stata inserita l'istituzione di un fondo per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese del settore della ristorazione. Attenzione va prestata al fatto che l'efficacia delle disposizioni è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.</p>	
<p>GARANZIE PER IL FINANZIAMENTO NEL SETTORE TURISTICO</p>	<p>L'art. 2 riguarda le garanzie per i finanziamenti nel settore turistico¹⁵.</p> <p>In particolare, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese¹⁶ è istituita una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di</p>	

¹³ convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020, come modificato dall'art. 7, comma 5, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021

¹⁴ **Regolamento (UE)** n. 1407/2013 del 18.12.2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

¹⁵ Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d), ed e) e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale s.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

	<p>garanzie¹⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica¹⁸, alle strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici ◆ ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico ◆ ai giovani di età compresa tra i 18 anni e i 40 anni per coloro che intendono avviare attività nel settore agriturismo (così come specificato in sede di conversione in legge del decreto). <p>Le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio "non inquinare significativamente", di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.</p>
<p style="text-align: center;">FONDO ROTATIVO IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL TURISMO</p>	<p>L'art. 3 concede¹⁹ contributi diretti alla spesa per gli interventi di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riqualificazione energetica, ◆ sostenibilità ambientale ◆ e innovazione digitale <p>di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31.12.2025 in combinazione dei finanziamenti di cui sotto.</p> <p>Sono soggetti beneficiari dei contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese alberghiere ◆ strutture che svolgono attività agrituristica²⁰ ◆ strutture ricettive all'aria aperta ◆ imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi

¹⁶ di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 662/1996.

¹⁷ La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione Europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.06.2020

¹⁸ come definita dalla Legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali

¹⁹ In attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

²⁰ come definita dalla Legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali

tematici,

- ◆ imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.



Il **contributo** diretto alla spesa è concedibile nella **misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili** nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Per la copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, **è prevista la concessione di finanziamenti agevolati²¹**

- ◆ **con durata fino a quindici anni,**
- ◆ comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi,
- ◆ in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.



Gli incentivi di cui al presente articolo²² **sono alternativi a quelli previsti dall'art. 1** (contributo a fondo perduto e credito d'imposta) e, comunque, **non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche** concessi **per gli stessi interventi** e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato.

CONTRIBUTO INVESTIMENTI	
INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Riqualficazione energetica ◆ Sostenibilità ambientale ◆ Innovazione digitale
IMPORTI DEGLI INTERVENTI	Tra 500.000 e 10.000 milioni di euro
PERIODI D'IMPOSTA INTERVENTI	Entro il 31.12.2025
BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese alberghiere ◆ strutture che svolgono attività agrituristica

²¹ a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della Legge 311/2004.

²² Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852. Gli oneri da riconoscere a Cassa Depositi e Prestiti in relazione ai finanziamenti agevolati di cui al comma 4, sono corrisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 361, della Legge 311/2004.


		<ul style="list-style-type: none"> ◆ strutture ricettive all'aria aperta ◆ imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, ◆ imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale 																			
	CONTRIBUTO	Massimo 35% spese agevolabili e possibilità di finanziamenti agevolabili per la parte non coperta dal contributo																			
	DISPOSIZIONI ATTUATIVE	Futuro decreto del Ministero del turismo e delle finanze																			
CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE E DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR	Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO																				
	<table border="1"> <tr> <td>79.1</td> <td>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE</td> </tr> <tr> <td>79.11</td> <td>ATTIVITÀ DELLE AGENZIE VIAGGIO</td> </tr> <tr> <td>79.12</td> <td>ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR</td> </tr> </table> <p>è riconosciuto un contributo²³ da fruire come credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale²⁴, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CREDITO D'IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">pari al 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spetta fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 da presentare in modalità telematica</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari</td> </tr> <tr> <td colspan="2">non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP</td> </tr> <tr> <td colspan="2">non rileva ai fini del rapporto per il calcolo degli interessi passivi</td> </tr> </tbody> </table> <p>L' incentivo spetta nel rispetto della vigente normativa europea sugli aiuti di Stato. Con futuro decreto del Ministero del turismo, di concerto con il</p>		79.1	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE	79.11	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE VIAGGIO	79.12	ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR	CREDITO D'IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR		pari al 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale		Spetta fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.		Utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 da presentare in modalità telematica		cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari		non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP		non rileva ai fini del rapporto per il calcolo degli interessi passivi
79.1	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE																				
79.11	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE VIAGGIO																				
79.12	ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR																				
CREDITO D'IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR																					
pari al 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale																					
Spetta fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.																					
Utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 da presentare in modalità telematica																					
cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari																					
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP																					
non rileva ai fini del rapporto per il calcolo degli interessi passivi																					

²³ linea "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator", Misura M1C3, investimento 4.2.2 - Piano nazionale di ripresa e resilienza

²⁴ come previste dall'art. 9, comma 2, del D.L. 83/ 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2014.

	Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità applicative del presente articolo.			
SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO	<p>L'articolo 19-ter, introdotto in sede di conversione in legge, disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ commercianti ◆ e professionisti, <p>di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo.</p> <p>L'importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in 30 euro, ◆ aumentato del 4 per cento del valore della transazione. <p>Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.</p>			
CONSULTAZIONE PLANIMETRIE CATASTALI	L'articolo 27, comma 2-undecies, introdotto in sede di conversione in legge, amplia la platea dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, ricomprendendo anche gli agenti immobiliari.			
INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA: PROCESSI DI INNOVAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE	<p>L'articolo 30-bis modifica la disciplina delle spedizioni contenuta nel codice civile, valorizzando il contratto quale fonte regolativa del rapporto, intervenendo su</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ I limiti alla responsabilità del vettore per danni alle cose trasportate ◆ La disciplina dei privilegi a tutela del credito derivante dal contratto di spedizione. 			
BENI NON ESPROPRIABILI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	<p>L'articolo 50, al comma 1, dispone²⁵ che non possano essere espropriati dall'agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile, in luogo del paniere di beni "essenziali" individuati dal MEF d'intesa con l'Istat. Si tratta in particolare di:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">le cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, così come previsto dall'articolo 514 del Codice di procedura civile</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi.</td> </tr> </table>	le cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, così come previsto dall'articolo 514 del Codice di procedura civile	Le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;	l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi.
le cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, così come previsto dall'articolo 514 del Codice di procedura civile				
Le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;				
l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi.				

²⁵ Modificando l'articolo 76, comma 1, lettera a-bis) del D.P.R. n. 602 del 1973 (che reca la disciplina della riscossione delle imposte) in materia di poteri dell'agente della riscossione nel caso di procedura di espropriazione


	 <p>Sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;</p>
	<p>i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;</p>
	<p>le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio</p>
	<p>le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che facciano parte di una collezione;</p>
	<p>gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;</p>
	<p>gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,



INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: "BONUS VERDE" - LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022**

La **Legge di Bilancio 2022** ha confermato l'agevolazione relativa al cosiddetto "**Bonus verde**" per gli **interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi**. Nel 2022 è stata riconfermata la **detrazione**, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, nella **percentuale del 36% su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo**.

BONUS VERDE	
BONUS VERDE	<p>La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310), ha modificato l'articolo 12 della Legge n. 205/2017²⁶ che prevede una detrazione a fronte di interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi. In particolare, con riferimento alle spese sostenute per il 2022 il cd. "Bonus verde" è riconosciuto nella misura del 36% su una spesa massima ammissibile pari a 5.000 euro.</p> <p> La detrazione massima di cui si potrà beneficiare per immobile è pari a 1.800 euro (36% di 5.000).</p> <p>L'articolo 1 comma 38 della Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione "Bonus verde" fino al 2024.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.</p>
SPESE AGEVOLABILI	<p>Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, la detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; ◆ realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

²⁶ Rubricato "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

	 <p>Danno diritto all'agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.</p> <p>Il Bonus non spetta per le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati; ◆ lavori in economia.
<p>LAVORI SU PARTI COMUNI ESTERNE DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI</p>	<p>Rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per gli interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.</p> <p>In questo caso il singolo condomino ha diritto alla detrazione nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>PAGAMENTI</p>	<p>I contribuenti beneficeranno della detrazione nel caso in cui il pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario o postale riportante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la causale del versamento; ◆ il codice fiscale del beneficiario della detrazione; ◆ il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). <p> Sono consentite queste modalità di pagamento perché ne permettono la tracciabilità.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: NOVITÀ 2022 PER I MODELLI INTRASTAT**

Per tenere conto delle novità introdotte in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica relative alle **transazioni internazionali** e di quelle introdotte in tema di **cessioni intracomunitarie in call off stock**, sono state introdotte **novità** a decorrere dagli **INTRA** delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi **periodo di riferimento dal 1° gennaio 2022**.

MODELLI INTRASTAT: NOVITÀ 2022							
PREMESSA	<p>Il Regolamento (UE) n. 2020/1197²⁷ ha introdotto novità in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica relative alle transazioni intraunionali.</p> <p>In attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema IVA degli scambi tra Stati membri, il Decreto legislativo n.192/2021 ha introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock".</p> <p>Con Determinazione prof. n.493869 del 23 dicembre 2021 delle Dogane²⁸ sono state adottate le disposizioni applicative delle suddette previsioni ed introdotte misure semplificative degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT).</p> <p>Le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.</p>						
SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE L'INTRA	<p>I soggetti passivi IVA presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">TIPOLOGIA OPERAZIONI</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">INTRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (OPERAZIONI ATTIVE):</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">♦ cessioni intracomunitarie di beni comunitari</td> <td style="text-align: center;">bis</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA OPERAZIONI	INTRA	a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (OPERAZIONI ATTIVE):	1	♦ cessioni intracomunitarie di beni comunitari	bis
TIPOLOGIA OPERAZIONI	INTRA						
a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (OPERAZIONI ATTIVE):	1						
♦ cessioni intracomunitarie di beni comunitari	bis						

²⁷ recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese

²⁸ adottata di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, pubblicata sul sito internet istituzionale

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ prestazioni di servizi rese, diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del d.P.R. 633/1972 	quater
	b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (OPERAZIONI PASSIVE):	2
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ acquisti intracomunitari di beni comunitari 	bis
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ prestazioni di servizi ricevute di cui all'art. 7-ter del d.P.R. 633/1972 	quater
SEMPLIFICAZIONI ACQUISTI BENI (INTRA 2bis)	Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. 633/1972, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali , presentano invece l'elenco riepilogativo di cui al comma 1, lettera b).	
	Dal 2022 i soggetti passivi IVA nazionali sono obbligati a presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni INTRA 2bis con cadenza mensile qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro . Inoltre, <ul style="list-style-type: none"> ◆ le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all'ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (dati facoltativi); ◆ non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale (adempimento abrogato). 	
Fino allo scorso anno era previsto l'obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti fosse, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro. Sotto la soglia trimestrale di 200.000 euro la presentazione dell'INTRA acquisti restava facoltativa.		



Le novità richiamate si applicano agli elenchi INTRA aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**. Pertanto, l'INTRA di dicembre 2021, da trasmettere entro il 25 gennaio 2022, seguirà le precedenti regole di compilazione.

Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla **natura della transazione** sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle **colonne A e B** della Tabella «Natura della transazione» di cui all'Allegato XI, distinguendo in base al valore delle spedizioni dell'anno precedente:

- ◆ i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi **superiore a 20 milioni di euro²⁹** indicano le **due cifre** (A e B);
- ◆ gli altri soggetti possono scegliere di indicare **solo la cifra della colonna A** oppure entrambe (A e B).

**MODIFICHE E
SEMPLIFICAZIONI
CESSIONI E
ACQUISTI DI BENI
(INTRA 1bis e
INTRA 2bis)**

Mod. INTRA-1 Bis

ADM
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGistrate NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Tabella B allegato XI Natura operazione – si riporta il dettaglio della **Colonna A** e si rimanda [all'allegato](#) per le note complete.

Colonna A	
Codice	Descrizione
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)
2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)
4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non

²⁹ articolo 6, comma 4, D.M. 22 febbraio 2010

	comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici

Note esplicative

N1. Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3'.

N4. Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock.

N7. Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione.

**VALORE DELLE SPEDIZIONI O DEGLI ARRIVI
SUPERIORE A 20 MILIONI DI EURO**

**NATURA DELLA
TRANSAZIONE
COLONNA A + COLONNA B**

**VALORE DELLE SPEDIZIONI O DEGLI ARRIVI
UGUALE O INFERIORE A 20 MILIONI DI
EURO**

**NATURA DELLA
TRANSAZIONE
COLONNA A
(COLONNA B FACOLTATIVA)**

Di seguito un esempio di codici completi A e B per la **natura transazione 1, transazione con trasferimento della proprietà** verso soggetti passivi di imposta, **codice 1 - 1** da riportare nelle caselle 5 (colonna A) e 6 (colonna B) come da indicazioni della tabella B, allegato XI.

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)	



Ai fini statistici, nel Modello **INTRA 1bis** è rilevata inoltre l'informazione relativa al **Paese di origine delle merci (campo nuovo)**.



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi **relativi alle cessioni** di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il **codice unico 99500000**³⁰. Tale semplificazione si applica anche agli elenchi riepilogativi relativi agli **acquisti intracomunitari**.

VALORE CESSIONI O ACQUISTI DI BENI INFERIORE A 1.000 EURO

SEMPLIFICAZIONE NOMENCLATURA COMBINATA: 9950 0000

SEMPLIFICAZIONI ACQUISTI SERVIZI (INTRA 2quater)

Le informazioni relative al **codice IVA del fornitore**, all'ammontare delle **operazioni in valuta**, alla **modalità di erogazione**, alla **modalità di incasso** e al **Paese di pagamento** non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi

³⁰ In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3,

agli acquisti intracomunitari di servizi (compilazione facoltativa).



Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale (adempimento abrogato).

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN REGIME COSIDDETTO DI "CALL-OFF STOCK" (INTRA 1sexies)

Le informazioni relative all'identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al **soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie** in regime cosiddetto di **"call-off stock"** sono riepilogate nella Sezione 5 (nuovo INTRA 1-sexies) del Modello INTRA 1.

La sezione deve essere compilata **a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.**

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le stesse colonne.

Le informazioni richieste sono:

- ◆ numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 5;
- ◆ **Stato e Codice IVA del destinatario dei beni;**
- ◆ **tipo operazione** (col. 4). Indicare il codice corrispondente al tipo di

	<p>operazione (vedi tabella sotto riportata);</p> <p>◆ Stato e Codice IVA dell'eventuale nuovo destinatario dei beni³¹.</p> <p>In base al comma 5 dell'articolo 41 bis, D.L. 331/1993, la disposizione di sospensione della cessione intracomunitaria secondo le regole del "call off stock" per un periodo massimo di 12 mesi, continua ad applicarsi se il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, purché al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste ed il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di carico/scarico³².</p> <p>Tabella riepilogo – Campo Tipo Operazione</p> <table border="1" data-bbox="411 707 1426 1093"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 707 608 792">Tipo operazione</th> <th data-bbox="608 707 1426 792">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 792 608 837">1</td> <td data-bbox="608 792 1426 837">Trasferimento di beni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 837 608 922">2</td> <td data-bbox="608 837 1426 922">Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 922 608 1093">3</td> <td data-bbox="608 922 1426 1093">Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies)</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo operazione	Descrizione	1	Trasferimento di beni	2	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente)	3	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies)
Tipo operazione	Descrizione								
1	Trasferimento di beni								
2	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente)								
3	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies)								
<p>ALLEGATI RISCRITTI</p>	<p>I vecchi modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie³³, sono sostituiti dai modelli allegati alla Determinazione Prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021.</p> <p>Il vecchio Allegato XI³⁴, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall'Allegato XI accluso alla determinazione Prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021.</p> <p>Il vecchio Allegato XII³⁵, relativo alle specifiche tecniche ed ai tracciati record degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall'Allegato XII annesso alla determinazione Prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021.</p>								

³¹ articolo 41bis, comma 5, D.L. 331/1993

³² di cui all'articolo 50, comma 5bis D.L. 331/1993

³³ di cui all'art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, e successive modificazioni, approvati con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, prot. n.22778 del 22 febbraio 2010

³⁴ alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.13799/RU dell'8 febbraio 2018

³⁵ alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, prot. n. 22778 del 22 febbraio 2010

Le disposizioni contenute nel provvedimento del 23 dicembre 2021 si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**.



Pertanto, gli **elenchi in scadenza martedì il 25 gennaio 2022**, riferiti all'**ultimo mese/trimestre 2021**, seguono le **precedenti regole di compilazione**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

COME PRESENTARE LA DOMANDA

L'assegno unico e universale per i figli a carico è **un sostegno economico alle famiglie** attribuito per **ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni** (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia **in base alla condizione economica del nucleo** familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. L'assegno è definito:

- ◆ **unico**, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;
- ◆ **universale**, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le FAQ pubblicate dall'INPS e le modalità di presentazione delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi** può presentare **domanda per l'assegno unico universale?**
2. **A chi è rivolto l'assegno Unico?**
3. **Quali** sono i **requisiti?**
4. **Cosa** è necessario **fare prima** di presentare la **domanda?**
5. **Quali** sono gli **importi** per l'assegno unico universale?
6. **Come** verrà pagato l'assegno **e quando?**
7. Quali **agevolazioni** sono state **abrogate** con l'assegno unico?
8. **Come** va presentate la domanda?
9. **Come** si compila la domanda **sul sito dell'INPS?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE?

R.1. La domanda di assegno unico e universale per i figli a carico può essere **presentata a decorrere dal 1° gennaio da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale**, a

prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito Inps, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche **mediante tutore del figlio** ovvero del genitore, nell'interesse esclusivo del tutelato.



Al compimento **della maggiore età, i figli possono presentare la domanda** in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

D.2. A CHI È RIVOLTO L'ASSEGNO UNICO?

R.2. L'assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:

- ◆ per **ogni figlio minorenni** a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
- ◆ per **ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni**, che si trovi in una delle seguenti **condizioni**:
 - ✓ frequenti un **corso di formazione scolastica** o professionale o un corso di laurea;
 - ✓ svolga un **tirocinio o un'attività lavorativa** e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - ✓ sia **registrato come disoccupato** e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - ✓ svolga il **servizio civile universale**;
- ◆ per ogni **figlio con disabilità a carico, senza limiti di età**.

D.3. QUALI SONO I REQUISITI?

R.3. L'assegno unico e universale per i figli a carico riguarda **tutte le categorie di lavoratori dipendenti** (sia pubblici che privati), **lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.**

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- ◆ **sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea** o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione **europea in possesso del permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività

lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

- ◆ sia **soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia**;
- ◆ sia **residente e domiciliato in Italia**;
- ◆ sia o sia **stato residente in Italia da almeno due anni**, anche non continuativi, oppure sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

D.4. COSA È NECESSARIO FARE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA?

R.4. L'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l'ISEE in corso di validità. È necessario quindi il possesso dell' Isee.

L'assegno unico **può essere richiesto anche in assenza di ISEE** ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti **gli importi minimi dell'assegno previsti dalla normativa**.

Si ricorda che per ottenere l'ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l'assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell'INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l'ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In quest'ultimo caso, l'ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.



Ai nuclei familiari percettori del **Reddito di cittadinanza** l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio dall'INPS, **senza necessità di presentare apposita domanda**, mentre la domanda **deve essere ripresentata** da chi percepiva l'**Assegno temporaneo**.

D.5. QUALI SONO GLI IMPORTI DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE?

R.5. Come anticipato, l'importo dell'assegno unico e universale è **determinato in base all'ISEE** eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, **tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi**. In particolare, è prevista:

- ◆ **una quota variabile** modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi

al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.

- ◆ **una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita** economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell'assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.

D.6. COME VERRÀ PAGATO L'IMPORTO DELL'ASSEGNO E QUANDO?

R.6. L'assegno unico e universale è **corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente** o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante **accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato**. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es. IBAN dell'altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell'altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest'ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all'INPS.

Ecco alcuni casi particolari:

- ◆ in caso di **affidamento esclusivo**, l'assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, **al genitore affidatario**. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell'accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell'importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall'altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell'importo complessivamente spettante.
- ◆ nel caso di **nomina di un tutore o di affidatario**³⁶ l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
- ◆ per i percettori del **Reddito di Cittadinanza** l'importo dell'assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC.
- ◆ per i **nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022**, l'assegno unico e universale **spetta dal settimo mese di gravidanza**.

D.7. QUALI AGEVOLAZIONI SONO STATE ABROGATE CON L'ASSEGNO UNICO?

³⁶ (legge 4 maggio 1983, n. 184)

R.7. Con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:

- ◆ premio alla nascita o all'adozione (bonus mamma domani);
- ◆ assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- ◆ assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
- ◆ assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
- ◆ detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.



L'assegno unico **non assorbe** né limita gli importi del **bonus asilo nido**.

D.8. COME VA PRESENTATA LA DOMANDA?

R.8. La domanda per l'assegno unico e universale è **annuale** e comprende le mensilità che vanno da **marzo a febbraio dell'anno successivo. Può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022.**

domande presentate a gennaio e febbraio	l'assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022
domande presentate nel periodo 1° gennaio - 30 giugno	l'assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
domande presentate dopo il 30 giugno	l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda

La domanda può essere sempre presentata:

- ◆ accedendo dal sito web [inps](https://www.inps.it) al servizio **“assegno unico e universale per i figli a carico”** con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- ◆ contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- ◆ **tramite enti di patronato**, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

D.9 COME SI COMPILA LA DOMANDA SUL SITO DELL'INPS?

R.9. Una volta entrati nel sito, per accedere al servizio dell'assegno unico e universale è necessario autenticarsi accedendo con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.

INPS L'Istituto Dati, ricerche e bilanci Avvisi, bandi e fatturazione INPS Comunica Prestazioni e servizi Amministrazione trasparente Assistenza Contatti Dichiarazioni di accessibilità

Indietro Vai a MyINPS

Cerca

Home / Prestazioni e Servizi / Autenticazione

Autenticazione

PIN **SPID** CIE CNS

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

[Maggiori informazioni su SPID](#) [Entra con SPID](#)

sped | AgID Agenzia per l'Italia Digitale

Una volta effettuato l'accesso la schermata che compare è la seguente:

Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata

Nuova domanda come tutore del genitore

Nuova domanda come figlio maggiorenne

Assegno unico e universale per i figli a carico

Consulta e gestisci le domande già presentate

Completa le domande presentate dall'altro genitore

Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di marzo 2022.

Se già percepisci il Reddito di Cittadinanza non dovrai presentare domanda di Assegno Unico perché INPS lo pagherà d'ufficio insieme al Reddito di Cittadinanza.

Per presentare domanda devi essere in possesso dei Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare e dei dati per il pagamento.

Per beneficiare dell'Assegno Unico in misura superiore al minimo è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità. L'ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica sulla presenza dell'indicatore viene effettuata da INPS in automatico subito dopo la presentazione della domanda. [Per saperne di più](#)

Selezionando la prima opzione cioè **"Nuova domanda/Aggiungi figlio a domanda presentata"** si apre automaticamente un alert a cui bisogna dare "l'OK" prima di proseguire. Il riquadro è il seguente:

i Informazione

In assenza di ISEE al momento della domanda l'assegno è calcolato con l'importo minimo previsto dalla normativa. L'ISEE può essere comunque presentato anche successivamente, se entro il 30 giugno l'assegno verrà conguagliato con gli arretrati a luglio. Puoi ottenere l'ISEE sul sito Inps in modalità ordinaria o precompilata ([a questo link](#)).

OK

Una volta confermata la presa visione dell'alert devono essere inseriti i **dati in merito al figlio**, specificando

1. il codice fiscale



*In questa pagina si possono inserire i dati relativi ai figli presenti nel nucleo familiare per i quali si richiede l'assegno. Ogni scheda corrisponde a un figlio. Dopo aver compilato la scheda con i dati del primo figlio, utilizzando il pulsante "Aggiungi figlio" è possibile aprire un'altra scheda e inserire i dati relativi ad un altro figlio presente nel nucleo familiare, e così via fino ad averli inseriti tutti.
Una volta compilate tutte le schede, si può passare alla sezione dove comunicare i dati di pagamento (unica per tutti i figli), selezionando il pulsante "Avanti".
Qualora cambino uno o più dati inseriti nella scheda figlio selezionare dalla home page la funzione "Consulta e Gestisci le domande già presentate" ed inserire i dati aggiornati per dare continuità alla prestazione.*

Scheda - figlio - 1

+ Aggiungi figlio

Presento la domanda in qualità di (*):

 Genitore
 Genitore affidatario
 Tutore del figlio


Elimina scheda

Codice fiscale figlio

2. il fatto che il figlio sia o meno a carico

3. la disabilità o meno del figlio

4. la situazione dei genitori. In particolare, qualora entrambi i genitori convivano con il figlio nello stesso nucleo familiare nella domanda deve essere specificato anche il codice fiscale dell'altro genitore

Dichiaro che il figlio è a mio carico (*) 

Figlio disabile (*): Sì No

- Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare
 I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi
 Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori

Codice fiscale altro genitore (*):

Qualora invece sia un nucleo monogenitoriale viene richiesto di specificare il motivo.





- Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare
 I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi
 Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori

Motivo genitore unico (*):

- Sconosciuto/a Vedovo/a Allontanamento dall'altro genitore con provvedimento giurisdizionale o da altra autorità Altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale

La schermata successiva riguarda le modalità di ripartizione dell'assegno ed è la seguente:

Modalità di ripartizione dell'assegno (*):

- In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente. 
- Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota. 
- Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno. 
- Ai fini della eventuale maggiorazione ex art.5 del D.Lgs n° 230/2021 dichiaro:
 - Di essere consapevole che devo avere un ISEE non superiore a 25.000 euro.
 - Che nel corso del 2021 il mio nucleo familiare ha percepito l'ANF (assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla 153/1988) in presenza di figli minori del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
- Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs n° 230/2021 
 - La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.

Se hai finito di compilare i dati puoi premere il pulsante **Avanti** per andare alla sezione successiva, oppure puoi premere il pulsante

[+ Aggiungi figlio](#)

Infine, viene chiesto di fornire i dati per il pagamento dell'assegno da parte dell'INPS, da compilare nella schermata che segue

Dati di pagamento



In questa sezione vanno inseriti i dati per l'accredito degli importi dell'assegno eventualmente spettanti. È possibile selezionare solo un'opzione tra quelle disponibili. Se si sceglie la modalità dell'accredito su IBAN si ricorda che il conto o la carta indicata devono essere intestati o cointestati al richiedente la prestazione. Se si sceglie un IBAN estero area SEPA sarà necessario allegare, successivamente all'invio della domanda, il modulo di identificazione finanziaria e un documento di identità

Modalità di pagamento richiedente (*)


- Accredito su conto corrente bancario o postale
 Bonifico domiciliato presso lo sportello postale
 Libretto postale
 Conto corrente estero area SEPA
 Carta prepagata con IBAN

(*) Campo obbligatorio

(**) Campo obbligatorio per modalità di pagamento diverse da bonifico domiciliato

Qualora si scelga per la prima, la terza o la quinta opzione (rispettivamente accredito su c/c bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN) viene richiesto l'inserimento del codice IBAN.

Invece qualora si scelga la seconda opzione (bonifico domiciliato presso lo sportello) si apre una finestra di alert, ricordando che:



Qualora si opti per conto corrente estero area SEPA bisognerà indicare il Paese dal menù a tendina e l'IBAN

Paese ():**
 Austria

IBAN estero ()**

(!) Successivamente all'invio della domanda, sarà necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria e un documento di identità

Come penultima schermata di compilazione della domanda, bisogna dichiarare il possesso dei requisiti e firmare la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati.

Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (*):

- Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
 - Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
 - Non percepire il reddito di cittadinanza;
 - Essere residente e domiciliato in Italia;
- Ovvero
- Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

- L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciriaco De Mita, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell'ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
- Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.
- Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla medesima informativa (*)

*) Campo obbligatorio

A questo punto si apre la pagina di riepilogo dei dati presentati:

Riepilogo



Eventuali comunicazioni da parte di INPS saranno trasmesse ai recapiti telematici che hai fornito all'atto dell'accesso al portale dell'Istituto, riportati qui sotto

Richiedente

Nella schermata finale viene garantita al contribuente la possibilità di cambiare i dati, di uscire dalla richiesta della domanda senza salvare alcun dato, di salvare la domanda in bozza così da terminarla, modificarla o cancellarla in seguito o di inviarla.

Indietro

Esci senza salvare

Salva in bozza

Invia domanda

Qualora si scelga di inviare la domanda, compare un'ulteriore schermata di conferma.

Attenzione

Sei sicuro di voler inviare la domanda ?

SI NO

Se si opta per l'invio, si riceve subito una conferma dell'operazione effettuata, e la possibilità di scaricare la ricevuta della domanda presentata:

Inserimento figlio Dati per il pagamento Dichiarazioni di responsabilità Riepilogo Invia domanda

Hai inviato correttamente la domanda di Assegno Unico. Nei prossimi giorni potrai scaricare la ricevuta nella sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate" presente nella home page di questa procedura.



Scarica ricevuta

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE[Provvedimento 14113 del 17.01.2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento contenente l'approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE[Risoluzione 3 del 17.01.2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risoluzione in merito al mutuo consenso contratto di compravendita

[Risoluzione 4 del 17.01.2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risoluzione con l'istituzione della causale contributo "ERC2" per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi

[Risoluzione 5 del 17.01.2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risoluzione sull'istituzione dei codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 27 del 17 gennaio 2022	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla presunzione relativa della residenza fiscale in Italia di società ed enti, c.d. "esterovestizione".
Risposta 28 del 17 gennaio 2022	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al contratto di locazione di due unità immobiliari accorpate
Risposta 29 del 17 gennaio 2022	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'opzione per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risposta 30 del 17 gennaio 2022	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esercizio ultrannuale e l'utilizzo del credito ricerca e sviluppo ex articolo 1, comma 35, della legge n. 190 del 2014
Risposta 31 del 19 gennaio 2022	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza del reddito di cittadinanza per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Risposta 32 del 19 gennaio 2022	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad un soggetto che durante la residenza all'estero abbia collaborato con società italiana di cui diviene dipendente al rientro in Italia e l'applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati
Risposta 33 del 19 gennaio 2022	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ipotesi in cui non siano integrati i requisiti

per il riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, non possa essere riconosciuta l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, quando non sussiste il requisito della "prossimità" tra box auto e prima casa

[Risposta 34 del 19 gennaio 2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai test diagnostici in vitro che effettuano controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope non sono finalizzati al contrasto del Covid-19, dunque, le relative cessioni prevedendo la corresponsione dell'aliquota IVA al 22%.

[Risposta 35 del 20 gennaio 2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alla cessione di scatole contenenti ingredienti per la preparazione di pasti - art. 16 DPR n. 633 del 1972

[Risposta 36 del 20 gennaio 2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle prestazioni di servizio generiche e all'installazione di sistemi di natura meccanica ed elettronica

[Risposta 37 del 20 gennaio 2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'articolo 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019 n.162 e all'autoconsumo da fonti rinnovabili

[Risposta 38 del 20 gennaio 2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto per diminuzione canone di locazione

[Risposta 39 del 20 gennaio 2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212, all'applicazione dell'art. 84, comma 3, del TUIR, al trasferimento indiretto del controllo e cambio attività, all'articolo 11, comma 2, legge 27 luglio 2000, n.2. e alla disapplicabilità del regime di cui all'art. 84 del TUIR

LO SCADENZARIO DAL 21.01.2022 AL 04.02.2022**Martedì 25 Gennaio 2022**

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2021, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del quarto trimestre 2021.

ATTENZIONE: Con [Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane](#) di concerto con l'Agenzia delle Entrate, ha previsto semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (**Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis**) e agli acquisti intracomunitari di servizi (**Modello INTRA 2quater**), aggiornando così i relativi Modelli. **Le disposizioni** contenute nel provvedimento **si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.**

Mercoledì 26 Gennaio 2022

Ultimo giorno utile, per i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili che trimestrali, per la **regolarizzazione del versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2021** non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2021 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 esclusivamente in modalità telematica.

Lunedì 31 Gennaio 2022

I proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a

dicembre 2021 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il versamento è effettuato mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice Tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2021 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2021, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento del canone annuale (90 euro) o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

- ◆ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- ◆ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la **dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo**, devono inviare l'apposito modulo per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica oppure per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun

componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.

La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l'intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

- ◆ applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate
- ◆ intermediari abilitati
- ◆ posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo:
cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico)
- ◆ forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all'Ufficio Canone TV - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

Le Amministrazioni pubbliche che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime devono inviare in via telematica **la comunicazione all'Anagrafe tributaria**, esclusivamente attraverso il Sistema informativo demanio marittimo (Sid) gestito dalla direzione generale per i Porti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei dati riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate o rinnovate nel **2021**.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono provvedere al versamento annuale, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari e indicando i seguenti codici tributo:

- ◆ 711T tasse sulle concessioni governative, escluse quelle per porto d'armi
- ◆ 742T tasse sulle concessioni governative per porto d'armi
- ◆ 746T tasse sulle concessioni governative per porto d'armi – Addizionale.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/01/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2022**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**), utilizzando i Codici Tributo:

- ◆ 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione
- ◆ 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive
- ◆ 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive
- ◆ 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
- ◆ 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto
- ◆ 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo
- ◆ 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi
- ◆ 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- ◆ 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima

registrazione

- ◆ 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- ◆ 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

- ◆ **6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993**
- ◆ **622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993** (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relativi al **IV trimestre 2021**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127).

I contribuenti sono chiamati ad effettuare la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento tenendo conto della data del documento emesso ovvero della data di registrazione del documento comprovante l'operazione, pertanto le scadenze sono:

- ◆ **I trimestre entro il 30 aprile**
- ◆ **II trimestre entro il 31 luglio**
- ◆ **III trimestre entro il 31 ottobre**
- ◆ **IV trimestre entro 31 gennaio dell'anno successivo**

L'adempimento, definito "esterometro", dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018.

ATTENZIONE: Abolizione rinviata al 1° luglio 2022. Il Decreto Fisco Lavoro (D.L. n. 146/2021) convertito in legge ha posticipato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (precedentemente fissata al 1° gennaio 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020). Secondo le norme solo a partire dalle

operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avverrà utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI. Di conseguenza a partire da questa data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al **versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di dicembre 2021**, nonché degli **eventuali conguagli** dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di novembre 2021. Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24 Accise** con modalità telematiche, indicando i codici tributo:

- ◆ 3354 imposta sulle assicurazioni (erario)
- ◆ 3356 imposta sulle assicurazioni RC auto (Province)
- ◆ 3357 contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto
- ◆ 3358 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Friuli-Venezia Giulia)
- ◆ 3359 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Trento)
- ◆ 3360 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Bolzano)
- ◆ 3361 contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (aumento aliquota).

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie hanno tempo fino al **31 gennaio 2022 per inviare i dati relativi al secondo semestre del 2021**.

Ricordiamo che, per il solo 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021 è stata fissata con cadenza semestrale, con obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, rinviando così di un anno l'obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie con cadenza mensile.

A seguito della proroga, i termini di invio per i dati del 2021 sono:

- ◆ entro il 30 settembre 2021 (in luogo del 31 luglio 2021) invio dei dati relativi al primo semestre 2021 (gennaio - giugno),
- ◆ entro il 31 gennaio 2022 invio dei dati relativi al secondo semestre 2021 (luglio - dicembre).

Salvo ulteriori modifiche, a partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022, i dati da comunicare dovranno essere **trasmessi mensilmente**, ovvero entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, facendo **riferimento**, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, **alla data di pagamento** dell'importo di cui al documento fiscale.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

Scade il termine per esercitare **l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie** sostenute nell'anno d'imposta precedente (2021) e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'interessato che intende esercitare l'opposizione dovrà comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza

L'opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità:

1. inviando una e-mail alla casella di posta elettronica

dedicata opposizione

utilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;

2. telefonando ad una sezione di assistenza multicanale (800 90 96 96 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero);
3. consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione modello ["Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata"](#).

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

Gli operatori finanziari indicati dall'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2021)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

I sostituti d'imposta devono procedere al versamento, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della **parte residua** non trattenuta dagli stessi entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, **maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile**, considerando anche il mese di gennaio riguardante i titolari di reddito dipendente e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo). Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei **dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2021** e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Lunedì 31 **Gennaio 2022**

I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel **2021**:

- ◆ utilizzando [il software Docte 2.0](#)
 - ◆ oppure presentando la dichiarazione variazioni delle colture ([modello 26](#)) al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle entrate previo appuntamento da prendere *online*.
-